



7975.17

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DIDONE ANTONIO
DI VIRGILIO ROSA MARIA
SCALDAFERRI ANDREA
FERRO MASSIMO
DOLMETTA ALDO ANGELO

Presidente Est.
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere
Consigliere

FALLIMENTO
ferro

Ud. 07/02/2017 PU
Cron. *7975 - c.1.*
R.G.N. 20476/2014

SENTENZA

sul ricorso 20476/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento Vetromed - Vetreria Mediterranea - S.p.a.,
in persona dei Curatori dott.

, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Vescovio
n.21, presso l'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Vetromed - Vetreria Mediterranea S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le

206
2017

Bruno Buozi n.99, presso l'avvocato
rappresentata e difesa dagli avvocati

giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1062/2014 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA

udito, per la ricorrente, l'Avvocato che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;


udito, per la controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Nell'aprile del 2013 Vetromed s.p.a. venne ammessa dal
Tribunale di Vibo Valentia alla procedura di concordato preventivo con
cessione integrale dei beni. Successivamente, nell'ottobre del 2013,
Vetromed s.p.a. depositò una prima modifica della proposta -
corredata tra l'altro dal nuovo piano e da nuova relazione
asseverativa del professionista già incaricato - riguardante
essenzialmente l'esclusione dalla cessione di taluni beni concessi in
leasing.

A seguito di ciò, il Tribunale di Vibo Valentia avviò il procedimento
per la revoca dell'ammissione al concordato; sentita in camera di
consiglio, nel dicembre del 2013, la proponente riformulò la
precedente proposta, ricomprendendo nell'attivo i beni in *leasing*,
corredata - nel gennaio dell'anno successivo - da una nuova



relazione dell'attestatore designato sulla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, come più volte integrato.

Il tribunale, quindi, con decreto del 30 gennaio 2014, ritenuto che erano venute meno le condizioni di ammissione alla procedura, costituite, tra l'altro, dalla completezza ed attendibilità della relazione del professionista attestatore, revocò l'ammissione della Vetromed s.p.a. alla procedura di concordato preventivo. E, con sentenza in pari data, su ricorso proposto dal Pubblico Ministero, dichiarò il fallimento della società stessa.

Proposto reclamo da Vetromed s.p.a., con sentenza depositata in data 11 luglio 2014, la Corte d'appello di Catanzaro, revocò il decreto di revoca della ammissione al concordato preventivo e, conseguentemente, la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ritenne il giudice del reclamo che, non sussistendo atti di frode dell'imprenditore, doveva ritenersi ammessa la possibilità di rimediare ad iniziali parziali carenze sia dei dati aziendali che della relazione che ne attestava la veridicità.

Soggiunse la corte d'appello che l'ultima relazione del professionista attestatore doveva ritenersi apprezzabile in termini di chiarezza e di attendibilità dei dati esposti, sì da realizzare il requisito fondamentale di consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole sulla proposta di concordato con cessione dei beni.

Avverso tale sentenza il curatore del fallimento Vetromed s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la Vetromed s.p.a. con controricorso. L'intimato Procuratore della Repubblica presso la Corte Appello di Catanzaro non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE




1. Con il primo motivo deduce il fallimento della Vetromed s.p.a. violazione degli artt. 161, 162, 173 l.fall., avendo la corte erroneamente ritenuto che una delle condizioni di ammissibilità del concordato, rappresentata dalla veridicità dei dati aziendali, possa sopravvenire nel corso del procedimento, a seguito di una nuova relazione del professionista attestatore.

Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 161 e 162 l.fall., poiché il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che sia ammissibile una proposta modificativa della precedente, non accompagnata contestualmente dalla relazione del professionista attestatore, depositata solo successivamente.

Il primo motivo è fondato.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 161, comma terzo, l.fall. – nel testo, applicabile *ratione temporis*, risultante dalla novella introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – la proposta di concordato preventivo, con il piano e la documentazione analiticamente descritta *“devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l.fall. il tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono *“i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”*. Saggiunge, infine, l'art. 173, comma terzo, l.fall. che il tribunale deve sempre revocare l'ammissione al concordato, quando *“in qualunque momento risulta*




che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato".

Ora, secondo l'orientamento di questa Corte, nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, l.fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass. 31/01/2014, n. 2130; Cass. 04/06/2014, n. 12549).

È chiaro, poi, che i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta (*"per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata"*), dopo la riforma introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono individuare, pertanto, in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso, ai sensi dell'art. 161, comma 2, lett. a), b), c), vale a dire dall'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, dalla stato analitico ed estimativo dell'attivo patrimoniale e dall'elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore.


Orbene, è pacifico nel processo che, formulata dalla Vetromed s.p.a. l'iniziale proposta di concordato preventivo con cessione dei



beni ed adottato dal Tribunale di Vibo Valenzia il decreto di ammissione alla procedura, in seguito successivamente al deposito di una nuova modifica della proposta di concordato, l'iniziale relazione del professionista attestatore, designato dal proponente ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.fall., risultò del tutto inattendibile, avendo egli attestato la veridicità di dati aziendali risultati poi, pacificamente, difformi da quelli reali, essendo emersa – tra l'altro – una ulteriore esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito nascente da alcuni contratti finanziari (c.d. derivati) sottoscritti dalla società proponente.

È certo, dunque, che l'attestazione del professionista che accompagnava l'iniziale proposta depositata alla scadenza del termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall. fosse erronea e, dunque, difettava all'inizio del procedimento concordatario una delle condizioni di ammissibilità del concordato, *id est* la veridicità dei dati aziendali esposti nella documentazione depositata dalla Vetromed s.p.a.


Al riguardo, può essere utile osservare che nella vigenza della disciplina del concordato preventivo, prima della ricordata novella del 2005, questa Corte ha sempre affermato che le condizioni di ammissibilità e di convenienza (anch'essa, all'epoca, riservata al sindacato del tribunale) del concordato preventivo, dovevano essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, doveva essere negata ove il giudice avesse accertato che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, fossero successivamente venute a mancare (Cass. 19/03/2004, n. 5562; Cass. s.u. 6/09/1990, n. 9201; Cass. 28/07/1989, n. 3527; Cass. 10/12/1979, n. 6380).



Dunque, in relazione al vecchio concordato preventivo questa Corte ha sempre ritenuto che il "sopravvenuto" difetto delle condizioni di ammissibilità del concordato, giustificasse la revoca della precedente ammissione, sul presupposto – è evidente – che se le dette condizioni non fossero state presenti neppure all'inizio della procedura, la stessa si sarebbe dovuta arrestare senz'altro nella sua fase prodromica, ai sensi dell'art. 162 l.fall.; e a tale orientamento la sezione intende dare continuità, anche nella vigenza della nuova disciplina del concordato, in relazione al presupposto di ammissibilità costituito dalla veridicità della documentazione contabile depositata.

E invero, dalla lettura sistematica delle norme sul concordato riformato, emerge come al proponente resti sempre consentita – successivamente al deposito della proposta iniziale e nella fase che precede l'ammissione –, soltanto una "integrazione" al piano ex art. 161, comma secondo, lett. e), l.fall., (contenente l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che all'evidenza possono anche mutare nel corso del procedimento, per le ragioni più svariate, anche non dipendenti dal proponente), ovvero la produzione di nuovi documenti (art. 162, primo comma, l.fall.).

Anche successivamente al decreto di ammissione alla procedura reso dal tribunale, è ammessa una "modifica sostanziale" della originaria proposta o del piano (oggi soltanto fino a quindici giorni prima dell'adunanza: art. 172, secondo comma, l.fall., come novellato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), ma alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (art. 161, comma terzo, l.fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.


Giammai, invece, è ammesso che l'attestatore possa modificare l'attestazione di "veridicità" dei dati aziendali, trattandosi all'evidenza di una qualità dell'incartamento (la documentazione contabile allegata alla proposta di concordato), che può sussistere o meno in un determinato momento temporale (e cioè esattamente all'atto del suo deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario), ma non è certo suscettibile di "sopravvenire" in seguito, quali che siano le modifiche, pure rilevantissime, apportate dall'imprenditore alla proposta o al piano concordatario originari.

Ha errato, allora, la corte d'appello nel ritenere che il requisito della veridicità dei dati aziendali, platealmente esclusa a seguito della conclamata erroneità dell'iniziale attestazione, potesse "*anche sopravvenire*" nel corso della procedura, sino all'adunanza dei creditori, per effetto della nuova relazione asseverativa del professionista designato dalla società proponente.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, va allora pronunciato il seguente principio di diritto: "Tra le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l.fall., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso. Sicché quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l.fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente".

Il secondo motivo resta assorbito.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deve andare cassata, con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, per



un nuovo esame della causa e la liquidazione delle spese della presente fase.


P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2017

Il Presidente estensore



Depositato in Cancelleria

il **28 MAR 2017**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

